(**Allegato A** – nuovo testo art. 41)

Art. 41 – Riduzione degli effetti del gas radon sulla salute

1. Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prescrive di adottare i seguenti Livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria:

a. 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
b. 200 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
c. 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.

Le norme tecniche per la protezione dall'esposizione al gas radon in ambienti confinati si applicano agli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici. Pertanto dovrà essere prevista l'adozione di accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell'ingresso del gas radon ed a facilitare l'installazione di sistemi di rimozione del gas radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell'edificio. In particolare gli interventi edilizi che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità del suolo considerato di produrre alte concentrazioni di radon. Pertanto il progettista delle opere in sede di pratica edilizia dovrà documentare e certificare quali accorgimenti tra quelli previsti dalla Linee Guida, di cui al Decreto n. 12678 del 21/12/2011 Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e dal Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono stati utilizzati al fine della prevenzione dalle esposizioni al gas radon.